



## **S.O.S. DELLA VALBOSSA O.D.V.**

**via 2 Giugno 8 - AZZATE**

### **REGOLAMENTO GENERALE**

**S.O.S. della Valbossa è una Organizzazione di Volontariato (di seguito ODV), che agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice etico di ANPAS e delle normative vigenti.**

Art. 1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Coloro che versano la sola quota associativa si definiscono soci ordinari, coloro che svolgono una qualsiasi attività a favore dell'associazione si definiscono soci volontari. I soci godono dei medesimi diritti e doveri, ad eccezione di coloro che fanno parte dell'Associazione da meno di tre mesi, come contemplato nello Statuto.

Art. 2. Per poter far parte dell'Associazione, occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. Operazioni preliminari per la presentazione della stessa sono:

- Aver compiuto almeno 14 anni di età (in questo caso la domanda va firmata dai genitori o dal tutore legale)
- Aver ricevuto copia dello Statuto, del Regolamento associativo e del codice etico di ANPAS;
- Aver sostenuto un colloquio con il Responsabile Volontari

Art. 3. La gestione dei turni di servizio dipende funzionalmente dal gruppo turni, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo. Il gruppo turni ha il compito di verificare, qualora sia previsto, che tutti i Volontari effettuino il numero minimo di turni. In caso contrario lo segnalerà al Responsabile Volontari e al Presidente dell'Associazione.

Art. 4. È fatto divieto a chiunque sia in servizio di assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante i turni. Ogni Volontario è tenuto a presentarsi al turno in condizioni psico-fisiche adeguate. In caso di controllo da parte delle autorità competenti durante il turno di servizio e di rilevazione del tasso alcolemico al di sopra dello 0.0, o che si rilevi la presenza di sostanze stupefacenti o potenzialmente idonee ad abbassare il livello di attenzione del volontario, il Consiglio Direttivo prenderà il provvedimento disciplinare non inferiore alla sospensione per almeno sei mesi.

Il Volontario potrà presentare ricorso al Collegio dei Proibiviri.

Art. 5. I Volontari rappresentano in ogni momento l'Associazione e non potranno in nessun caso tenere per sé oblazioni personali per il servizio fatto.

Hanno l'obbligo di indossare la divisa e il cartellino di riconoscimento che sarà fornito dall'Associazione stessa, comprensivo di fotografia e almeno il numero di matricola associativa.

Art. 6. L'attività dei Volontari viene coordinata dal Responsabile dei Volontari, che viene eletto da tutti i soci volontari e dura in carica tre anni.

Non essendo un organo associativo non decade con il venir meno del Consiglio Direttivo.

Qualora tra i candidati vi sia un unico nominativo, è possibile che la nomina sia effettuata direttamente in assemblea. Il Responsabile dei Volontari, qualora lo ritenga, può nominare un vice responsabile che lo coadiuvi nelle attività di gestione e lo sostituisca in caso di assenza o dimissioni.

Art. 7. L'attività specifica dei Volontari viene regolata dalle normative vigenti e, qualora assenti, da precisa e puntuale delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8. L'idoneità psico fisica, qualora prevista dalle normative vigenti, deve essere rilasciata prima dell'inizio dell'attività.

Art. 9. Sono vietate qualsiasi comunicazione agli organi di stampa e pubblicazione di notizie riguardanti l'Associazione senza l'assenso scritto del Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui si venga contattati dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria, si dovrà immediatamente contattare il Presidente dell'Associazione.

Art. 10. L'Assemblea dei soci è il supremo organo dell'Associazione. Ogni socio è tenuto a parteciparvi, a proporre iniziative relative alla vita associative, a formulare critiche costruttive sull'andamento dell'Associazione.

Art. 11. L'assemblea ordinaria si riunisce, in presenza o in video conferenza, almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e ogni qualvolta sia necessario per gli altri adempimenti di propria competenza.

Art. 12. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

In assemblea non può essere deliberato alcunché se non espressamente previsto nell'ordine del giorno.

Qualora, dopo la convocazione dell'Assemblea ordinaria, si dovesse procedere a una variazione dell'ordine del giorno, a inizio seduta il Presidente dell'Assemblea con una apposita mozione d'ordine, mette ai voti la proposta di modifica dell'ordine del giorno specificandone dettagliatamente i motivi.

Art. 13. Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro socio, purché iscritto da almeno tre mesi in Associazione e sia maggiorenne, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

La delega è efficace anche per l'elezione degli Organi Sociali e del Responsabile Volontari.

Art. 14 – L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo e nomina il RVS, i membri dell'Organo di Controllo e i Proviviri.

Il presidente del consiglio direttivo convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali almeno 15 giorni prima della data individuata, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Contestualmente espone una lista delle candidature per il consiglio direttivo in cui ciascun socio, che sia iscritto da almeno tre mesi, può liberamente apporre il proprio nominativo sottoscrivendolo con la propria firma. La lista dovrà essere esposta per almeno 10 giorni e dovrà contenere la data entro la quale dovranno essere presentate le candidature.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre altre 3 liste contenenti le candidature per l'organo di controllo, i probiviri e il responsabile dei volontari, che saranno nominati direttamente dall'assemblea dei soci.

Conseguentemente il consiglio direttivo nomina la commissione elettorale formata da tre soci, tra coloro che non sono candidabili.

La commissione elettorale predisporrà il foglio di votazione dei membri del Consiglio Direttivo, timbrando e vidimando ciascun foglio e sul quale predisporrà la lista dei candidati in ordine alfabetico.

Inoltre, nel caso le candidature per il RVS, o l'Organo di Controllo, o i Probiviri, siano superiori al numero richiesto, predisporranno i fogli necessari per le votazioni degli stessi.

Durante l'assemblea, i soci dovranno stabilire il numero dei consiglieri da eleggere nei limiti previsti dallo Statuto, così come l'inizio e la fine delle elezioni, qualora il numero dei candidati superi il numero dei consiglieri da eleggere. Con la stessa modalità si faranno le elezioni per gli altri organismi.

Le elezioni saranno a voto segreto.

Si potranno esprimere un massimo di 4 preferenze per il Consiglio Direttivo, 1 per il RVS, e 2 per l'Organo di Controllo e i Probiviri.

Qualora un socio non potesse partecipare all'elezione, potrà delegare un altro socio a farlo, fornendo la scheda già votata in busta sigillata. La commissione elettorale annoterà, in apposito registro il socio votante per delega e il socio delegato.

Qualora il numero dei candidati corrisponda al numero dei consiglieri da eleggere, l'Assemblea, con apposita delibera, procederà direttamente alla nomina degli stessi senza procedere alla votazione.

Nel caso il numero dei candidati fosse inferiore al numero di consiglieri da eleggere, o degli altri Organismi, l'Assemblea potrà nominare immediatamente le persone che eventualmente si rendono disponibili in Assemblea. Nel caso questo non sia possibile l'Assemblea, con apposita delibera, chiederà al consiglio neo eletto di procedere alla cooptazione per le persone mancanti per raggiungere il numero dei consiglieri, o altri membri degli organismi statutari, richiesti, che dureranno in carica fino alla assemblea successiva quando si procederà ad una nuova elezione.

In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano come iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età anagrafica.

Per la elezione dell'organo di Controllo e dei Probiviri saranno nominati i primi 3 con più preferenze membri effettivi e i successivi 2 membri supplenti.

Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dalla percentuale dei soci votanti.

Art. 15. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo presente.

Art. 16. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Vista la delicatezza dell'incarico, per essere eletti Presidente, occorre che il consigliere sia Socio Volontario da almeno 36 mesi.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con le modalità e i tempi previsti dalla Statuto. Le sedute, in presenza o videoconferenza, non sono di norma aperte al pubblico, fatta salva ed esplicita indicazione contenuta nell'avviso di convocazione. È possibile che vengano invitati a partecipare, oltre ai componenti l'organo di controllo, esperti in determinate materie

Art.18. Nessuna delibera può essere adottata se non prevista esplicitamente nell'ordine del giorno.

Art. 19. Il segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Predisporre la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea da sottoporre al Presidente per la relativa convocazione
- Predisporre le delibere del consiglio e ne dà pubblicità ai Soci
- Predisporre i verbali del consiglio
- Cura i registri obbligatori e le cartelle personali dei Soci, facendosi eventualmente coadiuvare dal personale amministrativo
- Gestisce le materie da cui ha ricevuto delega scritta e formale da parte del Consiglio Direttivo
- Predisporre le delibere da sottoporre a ratifica dell'assemblea o al Collegio dei Probiviri per la eventuale ratifica

Art. 20. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 21. Qualora il consiglio debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, può procedere a cooptazione. Per procedere alla cooptazione il Presidente potrà effettuare dei colloqui preliminari tra i Soci che abbiano una anzianità associativa di almeno 12 mesi. La delibera di cooptazione dovrà essere poi ratificata alla prima assemblea utile o si dovrà procedere a elezioni suppletive o a nomina diretta in assemblea del consigliere mancante.

Art. 22. Nel caso in cui sulla delibera di ratifica vi sia un voto non favorevole, i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo sono comunque ritenuti validi

Art. 23. Nel caso in cui venissero a mancare nel corso del triennio la metà più uno dei consiglieri originariamente eletti, si dovrà procedere alla convocazione di una assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo può delegare formalmente, attraverso una delibera, il Presidente, affinché proceda direttamente all'assunzione di Personale dipendente o alla stipula di convenzioni.

Art. 25. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto dell'autonomia che vorrà darsi con apposito regolamento, è organo indipendente e le sue decisioni sono inappellabili se non davanti all'autorità giudiziaria. Ha la facoltà non solo di ratificare o meno quanto a lui sottoposto, ma anche di inasprire o diminuire la sanzione disciplinare.

Art. 26. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio Direttivo, previa relazione, anche non scritta, da parte del Responsabile Volontari o dal Vice Responsabile. Qualora il Socio lo ritenesse opportuno, può fare ricorso entro 7 giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 27. I soci ordinari e volontari hanno diritto di esaminare i libri sociali. Il Socio può fare richiesta scritta al Presidente, il quale entro 20 giorni dovrà indicare il giorno e l'ora in cui far visionare il libro sociale richiesto. È vietata la riproduzione, sotto qualsiasi forma, dei libri sociali dell'Associazione, pena l'esclusione del Socio.

**Art. 28. Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi il 23 settembre 2020**

